

STATUTO Associazione ETS¹⁸



ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"¹⁹) e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione²⁰:

"Unione Speleologica Manfredonia ETS"²¹ Associazione di Promozione Sociale APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Manfredonia (FG) al Viale del Commercio n° 3 (le eventuali successive variazioni di sede legale non saranno considerate modifica statutaria) e con *durata illimitata*²².

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi²³:

L' "Unione Speleologica Manfredonia ETS" è una "Associazione di Promozione Sociale APS", senza fine di lucro, che in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell'ambiente ed alla divulgazione ed alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali, archeologici e paesaggistici.

L'Associazione ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico, nonché la diffusione ed il progresso dei siti di interesse archeologico e dei siti di interesse paleontologico.

L'Associazione svolge anche le seguenti attività:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ricerche geografiche, anche in particolari luoghi impervi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

¹⁸ Vedi nota 1.

¹⁹ Vedi nota 4.

²⁰ Vedi nota 5.

²¹ Vedi nota 6.

²² Vedi nota 7.

²³ Vedi nota 10.

L'associazione assume iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei propri soci nell'esercizio dell'attività speleologica e sociale.

L'associazione rende disponibile le proprie attrezzature, i propri mezzi e le capacità individuali dei propri soci, in maniera assolutamente volontaria, negli interventi di protezione civile e/o comunque di gestione delle emergenze/urgenze in cui potrebbe essere chiamata a cooperare dagli organi competenti in occasione di gestione delle emergenze/urgenze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²⁴.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*²⁵ - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché finanziamenti da Enti pubblici o privati per progetti o programmi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per perseguire tali finalità l'associazione può:

- produrre editare e diffondere libri, riviste audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza dell'ambiente carsico ed ipogeo;
- svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, gite, convegni e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni, accordi di reciprocità o di collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere al fine di promuoverne lo scopo sociale;
- gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- assumere incarichi di consulenza tecnica o scientifica, che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- proporre linee guida, normative, regole amministrative, attività di educazione e sensibilizzazione su tematiche di tutela dell'ambiente carsico ed ipogeo, o che abbiano comunque scopi affini agli interessi dell'associazione.

L'associazione si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il ~~numero~~ degli associati è illimitato.

Possòno aderire all'associazione *persone fisiche* ed altre associazioni/*ent*²⁶ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione²⁷ (Consiglio Direttivo) una *domanda scritta*²⁸ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

²⁴ Vedi nota 11.

²⁵ Vedi nota 12.

²⁶ A condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è *eventuale*.

²⁷ Vedi nota 13.

²⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,³⁰ chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'Organo di amministrazione può nominare Soci onorari o benemeriti.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di³¹:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- accedere ai servizi messi in opera dall'associazione secondo le modalità e le categorie stabilite dall'apposito eventuale "Regolamento Interno" o dal Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

Gli associati (compreso eventuali associazioni/enti) hanno l'*obbligo* di³²:

- rispettare il presente Statuto e l'apposito eventuale "Regolamento Interno";
- avere un comportamento in armonia con i principi e le finalità dell'associazione;
- contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo;
- contribuire al funzionamento ed allo sviluppo dell'associazione partecipando attivamente alle iniziative sociali secondo le proprie capacità e disponibilità;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- essere in regola con l'iscrizione annuale alla "SSI", la quale garantisce apposita copertura assicurativa, per poter partecipare alle attività di natura speleologica;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

²⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³¹ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

³² Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto³³, dell'apposito eventuale "Regolamento Interno" e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non provvede a versare la quota sociale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni³⁴.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³⁵.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);³⁶
- il Presidente;
- l'Organo di controllo³⁷ (nominato solamente allor quando dovessero maturarsi i requisiti tali da renderne obbligatoria la sua adozione).

Gli organi durano in carica 3 anni. Le elezioni coincideranno, di massima, con quelle della Società Speleologica Italiana. Pertanto, le prime elezioni coincideranno con le elezioni triennali 2020-2022. Tutti possono essere rieletti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* i Soci, in regola con le quote sociali, che sono regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.³⁸

Ciascun associato, compreso le eventuali associazioni/*enti* iscritti, hanno diritto ad *un solo voto*.³⁹

³³ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

³⁴ L'associato può tuttavia "*ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione*" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le *associazioni riconosciute*.

³⁵ Norma certamente valida per le *associazioni riconosciute* (co. 2, art. 24 Codice civile).

³⁶ Vedi nota 13

³⁷ Se *scelto* oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

³⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁹ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione⁴⁰. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.⁴¹

Sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.⁴²

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta effettuata dal Presidente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁴³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica opportunamente indicati al momento dell'iscrizione e per i quali è stato reso specifico consenso.

I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi all'ordine del giorno preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno due giorni. Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di insediamento dell'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁴⁴.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati⁴⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:⁴⁶

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*⁴⁷;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁴⁸

⁴⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴¹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

⁴² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

⁴³ non nello stesso giorno.

⁴⁴ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

⁴⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

⁴⁶ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

⁴⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

⁴⁸ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁹

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione⁵⁰)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 6, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *releggibili*.

L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno e nella sua prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i/il Consiglieri/e.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁵¹

⁴⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁵⁰ Vedi nota 13

⁵¹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente*. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, fermo restando le eventuali deroghe, proroghe e/o vacanze normative che dovessero verificarsi, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore (da quando sarà operativo), indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁵².

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il *Presidente rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il *Presidente è eletto* dall'Assemblea⁵³ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il *Presidente dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il *Presidente* convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo *Presidente* e dello stesso nuovo Organo di amministrazione.

Il *Presidente* convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'*ordinaria amministrazione* sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'*attività compiuta*.

Il *Vice Presidente* sostituisce il *Presidente* in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁵⁴.

Il *Presidente* può rilasciare procure e deleghe a favore del *Vice Presidente* per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

⁵² "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁵³ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

⁵⁴ Carica associativa *facoltativa*.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁵⁹.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁶⁰ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁶¹.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso Il Registro unico nazionale del terzo settore⁶² (da quando sarà operativo).

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 100 mila euro annui:

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁶³ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 1 mln di euro annui:

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁶⁴.

⁵⁹ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

⁶⁰ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (co. 4, art. 13 Cts).

⁶¹ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

⁶² L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività*, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

⁶³ o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts).

⁶⁴ dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁵il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà o comunque ritenuti utili per a raggiungere lo scopo sociale.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁶⁷

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione^{68 69}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁷⁰.

⁶⁵ se previsto l'Organo di controllo.

⁶⁶ se previsti altri organi associativi.

⁶⁷ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁶⁸ Non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cts). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

⁶⁹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

⁷⁰ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (co. 3, art. 18 Cts).

**ART. 18
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁷¹.

**ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁷² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, altri enti del Terzo settore⁷³, privilegiando altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia, alla difesa dell'ambiente carsico ed ipogeo, nonché alla tutela del patrimonio archeologico o paleontologico.

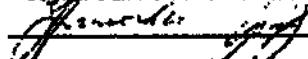
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori:

Sig. GUERRA Francesco



Sig.ra VITULANO Tiziana



Sig. PRENCIPE Donato



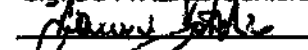
Sig.ra FRATTAROLO Giovanna



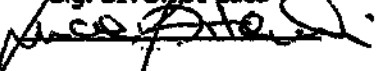
Sig. BORGIA Matteo



Sig. BOTTALICO Daniele



Sig. BITONDI Luca



Manfredonia, 25 aprile 2019

28/04/2019

426 SERIE 3

ESENTE

⁷¹ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

⁷² "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. L, art. 9 Cts).

⁷³ o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

STATUTO Associazione ETS¹⁸

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"¹⁹) e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione²⁰:

"Unione Speleologica Manfredonia ETS"²¹ Associazione di Promozione Sociale APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Manfredonia (FG) al Viale del Commercio n° 3 (le eventuali successive variazioni di sede legale non saranno considerate modifica statutaria) e con *durata illimitata*²².

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi²³:

L' "Unione Speleologica Manfredonia ETS" è una "Associazione di Promozione Sociale APS", senza fine di lucro, che in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell'ambiente ed alla divulgazione ed alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali, archeologici e paesaggistici.

L'Associazione ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico, nonché la diffusione ed il progresso dei siti di interesse archeologico e dei siti di interesse paleontologico.

L'Associazione svolge anche le seguenti attività:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ricerche geografiche, anche in particolari luoghi impervi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

¹⁸ Vedi nota 1.

¹⁹ Vedi nota 4.

²⁰ Vedi nota 5.

²¹ Vedi nota 6.

²² Vedi nota 7.

²³ Vedi nota 10.

L'associazione assume iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei propri soci nell'esercizio dell'attività speleologica e sociale.

L'associazione rende disponibile le proprie attrezzature, i propri mezzi e le capacità individuali dei propri soci, in maniera assolutamente volontaria, negli interventi di protezione civile e/o comunque di gestione delle emergenze/urgenze in cui potrebbe essere chiamata a cooperare dagli organi competenti in occasione di gestione delle emergenze/urgenze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²⁴.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*²⁵ - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché finanziamenti da Enti pubblici o privati per progetti o programmi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per perseguire tali finalità l'associazione può:

- produrre editare e diffondere libri, riviste audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza dell'ambiente carsico ed ipogeo;
- svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, gite, convegni e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni, accordi di reciprocità o di collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati ovvero Associazioni Italiane e straniere al fine di promuoverne lo scopo sociale;
- gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- assumere incarichi di consulenza tecnica o scientifica, che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- proporre linee guida, normative, regole amministrative, attività di educazione e sensibilizzazione su tematiche di tutela dell'ambiente carsico ed ipogeo, o che abbiano comunque scopi affini agli interessi dell'associazione.

L'associazione si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed altre associazioni/*enti*²⁶ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione²⁷ (Consiglio Direttivo) una *domanda scritta*²⁸ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

²⁴ Vedi nota 11.

²⁵ Vedi nota 12.

²⁶ A condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è *eventuale*.

²⁷ Vedi nota 13.

²⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, ³⁰chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'Organo di amministrazione può nominare Soci onorari o benemeriti.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di³¹:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- accedere ai servizi messi in opera dall'associazione secondo le modalità e le categorie stabilite dall'apposito eventuale "Regolamento Interno" o dal Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

Gli associati (compreso eventuali associazioni/enti) hanno l'*obbligo* di³²:

- rispettare il presente Statuto e l'apposito eventuale "Regolamento Interno";
- avere un comportamento in armonia con i principi e le finalità dell'associazione;
- contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo;
- contribuire al funzionamento ed allo sviluppo dell'associazione partecipando attivamente alle iniziative sociali secondo le proprie capacità e disponibilità;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- essere in regola con l'iscrizione annuale alla "SSI", la quale garantisce apposita copertura assicurativa, per poter partecipare alle attività di natura speleologica;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

²⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³¹ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

³² Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto³³, dell'apposito eventuale "Regolamento Interno" e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non provvede a versare la quota sociale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni³⁴.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³⁵.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);³⁶
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo³⁷ (nominato solamente allor quando dovessero maturarsi i requisiti tali da renderne obbligatoria la sua adozione).

Gli organi durano in carica 3 anni. Le elezioni coincideranno, di massima, con quelle della Società Speleologica Italiana. Pertanto, le prime elezioni coincideranno con le elezioni triennali 2020-2022. Tutti possono essere rieletti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* i Soci, in regola con le quote sociali, che sono regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.³⁸

Ciascun associato, compreso le eventuali associazioni/enti iscritti, hanno diritto ad *un solo voto*.³⁹

³³ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

³⁴ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

³⁵ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

³⁶ Vedi nota 13

³⁷ Se scelto oppure *obbligatorio* per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

³⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁹ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione⁴⁰. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.⁴¹

Sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.⁴²

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta effettuata dal Presidente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁴³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica opportunamente indicati al momento dell'iscrizione e per i quali è stato reso specifico consenso.

I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi all'ordine del giorno preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno due giorni. Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di insediamento dell'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁴⁴.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati⁴⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:⁴⁶

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*⁴⁷;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.⁴⁸

⁴⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴¹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

⁴² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

⁴³ non nello stesso giorno.

⁴⁴ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

⁴⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

⁴⁶ Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere altre competenze, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

⁴⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

⁴⁸ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁹

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione⁵⁰)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato con motivazione*.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 6, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno e nella sua prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i/ll Consiglieri/e.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁵¹

⁴⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁵⁰ Vedi nota 13

⁵¹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad enti del Terzo settore a senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-S, art. 26 Cda).

25-04-2019

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, fermo restando le eventuali deroghe, proroghe e/o vacanze normative che dovessero verificarsi, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore (da quando sarà operativo), indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁵².

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il *Presidente rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il *Presidente è eletto* dall'Assemblea⁵³ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il *Presidente dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il *Presidente* convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo *Presidente* e dello stesso nuovo Organo di amministrazione.

Il *Presidente* convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il *Presidente* in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁵⁴.

Il *Presidente* può rilasciare procure e deleghe a favore del *Vice Presidente* per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

⁵² "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁵³ Si tratta di una scelta possibile di "forme di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

⁵⁴ Carica associativa *facoltativa*.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁵⁵, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁵⁶

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Cts, la *revisione legale* dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁵⁷, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁵⁸.

⁵⁵ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

⁵⁶ In alternativa, è nominato per volontà dell'associazione. L'Organo di controllo è obbligatorio quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cts).

⁵⁷ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cts).

⁵⁸ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts).

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁵⁹.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁶⁰ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁶¹.
Esso è *prelavorato* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁶² (da quando sarà operativo).

ART. 15 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 100 mila euro annui:
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁶³ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 1 mln di euro annui:
L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁶⁴.

⁵⁹ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

⁶⁰ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale* con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui al comma 1 e 2 deve essere redatto in conformità alle *modalità* definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (co. 4, art. 13 Cts).

⁶¹ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

⁶² L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

⁶³ o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts).

⁶⁴ dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁵il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà o comunque ritenuti utili per a raggiungere lo scopo sociale.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁶⁷

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione^{68 69}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁷⁰.

⁶⁵ se previsto l'Organo di controllo.

⁶⁶ se previsti altri organi associativi.

⁶⁷ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione debba sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁶⁸ Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 8, art. 17 Cts). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cts). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cts).

⁶⁹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cts).

⁷⁰ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (co. 3, art. 18 Cts).

25-04-2019

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁷¹.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁷² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, altri enti del Terzo settore⁷³, privilegiando altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia, alla difesa dell'ambiente carsico ed ipogeo, nonché alla tutela del patrimonio archeologico o paleontologico.

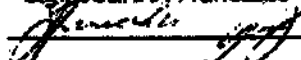
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori:

Sig. GUERRA Francesco



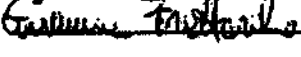
Sig.ra VITULANO Tatiana



Sig. PRENCIPE Donato



Sig.ra FRATTAROLO Giovanna



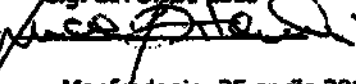
Sig. BORGIA Matteo



Sig. BOTTALICO Daniele



Sig. BITONDI Luca



Manfredonia, 25 aprile 2019

25/04/2019

RECEVUE

426 SERIE 3

ESSENTE

⁷¹ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

⁷² "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cgs).

⁷³ o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 30 OTT 2020

AL N. 1112 SERIE 3

ESATTE L. *Exure*

IL FUNZIONARIO
Domenico A. *[Signature]*
Firma del *[Signature]*
Grado *[Signature]*

STATUTO Associazione ETS¹⁸

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"¹⁹) e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente denominazione²⁰:

"Unione Speleologica Manfredonia ETS"²¹ Associazione di Promozione Sociale APS", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Manfredonia (FG) al Viale del Commercio n° 3 (le eventuali successive variazioni di sede legale non saranno considerate modifica statutaria) e con *durata illimitata*²².

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi²³:

L' "Unione Speleologica Manfredonia ETS" è una "Associazione di Promozione Sociale APS", senza fine di lucro, che in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e dell'ambiente ed alla divulgazione ed alla salvaguardia dei beni culturali, ambientali, archeologici e paesaggistici.

L'Associazione ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico, nonché la diffusione ed il progresso dei siti di interesse archeologico e dei siti di interesse paleontologico.

L'Associazione svolge anche le seguenti attività:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- ricerche geografiche, anche in particolari luoghi impervi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

¹⁸ Vedi nota 1.

¹⁹ Vedi nota 4.

²⁰ Vedi nota 5.

²¹ Vedi nota 6.

²² Vedi nota 7.

²³ Vedi nota 10.

L'associazione assume iniziative idonee alla prevenzione degli incidenti e alla tutela della salute dei propri soci nell'esercizio dell'attività speleologica e sociale.

L'associazione rende disponibile le proprie attrezzature, i propri mezzi e le capacità individuali dei propri soci, in maniera assolutamente volontaria, negli interventi di protezione civile e/o comunque di gestione delle emergenze/urgenze in cui potrebbe essere chiamata a cooperare dagli organi competenti in occasione di gestione delle emergenze/urgenze.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²⁴.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*²⁵ - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nonché finanziamenti da Enti pubblici o privati per progetti o programmi - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per perseguire tali finalità l'associazione può:

- produrre editare e diffondere libri, riviste audiovisivi o altri strumenti di comunicazione, finalizzati alla tutela ed alla conoscenza dell'ambiente carsico ed ipogeo;
- svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione di altri organismi, corsi, incontri, gite, convegni e seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo sociale;
- stipulare convenzioni, accordi di reciprocità o di collaborazione, permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati ovvero Associazioni italiane e straniere al fine di promuoverne lo scopo sociale;
- gestire direttamente o partecipare, assieme a società anche di capitali, alla gestione di aree che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- assumere incarichi di consulenza tecnica o scientifica, che abbiano scopi affini agli interessi dell'associazione;
- proporre linee guida, normative, regole amministrative, attività di educazione e sensibilizzazione su tematiche di tutela dell'ambiente carsico ed ipogeo, o che abbiano comunque scopi affini agli interessi dell'associazione.

L'associazione si dota inoltre di tutti gli strumenti tecnici, politici ed amministrativi ritenuti utili al raggiungimento dei fini sociali.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed altre associazioni/enti²⁶ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione²⁷ (Consiglio Direttivo) una *domanda scritta*²⁸ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

²⁴ Vedi nota 11.

²⁵ Vedi nota 12.

²⁶ A condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è eventuale.

²⁷ Vedi nota 13.

²⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁹ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,³⁰ chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

L'Organo di amministrazione può nominare Soci onorari o benemeriti.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di³¹:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- accedere ai servizi messi in opera dall'associazione secondo le modalità e le categorie stabilite dall'apposito eventuale "Regolamento Interno" o dal Consiglio Direttivo;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci;
- consultare i libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

Gli associati (compreso eventuali associazioni/enti) hanno l'*obbligo* di³²:

- rispettare il presente Statuto e l'apposito eventuale "Regolamento Interno";
- avere un comportamento in armonia con i principi e le finalità dell'associazione;
- contribuire alla tutela del patrimonio carsico ed ipogeo;
- contribuire al funzionamento ed allo sviluppo dell'associazione partecipando attivamente alle iniziative sociali secondo le proprie capacità e disponibilità;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- essere in regola con l'iscrizione annuale alla "SSI", la quale garantisce apposita copertura assicurativa, per poter partecipare alle attività di natura speleologica;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

²⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³¹ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

³² Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto³³, dell'apposito eventuale "Regolamento Interno" e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non provvede a versare la quota sociale, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto *e* dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni³⁴.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³⁵.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (Consiglio direttivo);³⁶
- Il Presidente;
- l'Organo di controllo³⁷ (nominato solamente allor quando dovessero maturarsi i requisiti tali da renderne obbligatoria la sua adozione).

Gli organi durano in carica 3 anni. Le elezioni coincideranno, di massima, con quelle della Società Speleologica Italiana. Pertanto, le prime elezioni coincideranno con le elezioni triennali 2020-2022. Tutti possono essere rieletti.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* i Soci, in regola con le quote sociali, che sono regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.³⁸

Ciascun associato, compreso le eventuali associazioni/enti iscritti, hanno diritto ad *un solo voto*.³⁹

³³ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

³⁴ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

³⁵ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

³⁶ Vedi nota 13

³⁷ Se scelto oppure obbligatorio per il superamento di alcuni parametri dimensionali, di cui alla nota 14.

³⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁹ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in caice all'avviso di convocazione⁴⁰. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.⁴¹

Sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.⁴²

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta effettuata dal Presidente, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda⁴³ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati ovvero mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica opportunamente indicati al momento dell'iscrizione e per i quali è stato reso specifico consenso.

I Soci potranno richiedere l'iscrizione di argomenti diversi all'ordine del giorno preavvisando il Presidente con un anticipo di almeno due giorni. Di tali variazioni dovrà essere data comunicazione ai Soci all'atto di insediamento dell'Assemblea.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁴⁴.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando l'Organo di amministrazione ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati⁴⁵.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:⁴⁶

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati⁴⁷;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*⁴⁸

⁴⁰ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁴¹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

⁴² "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

⁴³ non nello stesso giorno.

⁴⁴ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

⁴⁵ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

⁴⁶ Oltre alle seguenti competenze inderogabili, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

⁴⁷ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dall'Assemblea.

⁴⁸ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁹

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione⁵⁰)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato con motivazione*.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 4 e 6, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

L'Organo di amministrazione elegge nel suo seno e nella sua prima riunione il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i/ll Consiglieri/e.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁵¹

⁴⁹ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

⁵⁰ Vedi nota 13

⁵¹ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, fermo restando le eventuali deroghe, proroghe e/o vacanze normative che dovessero verificarsi, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore (da quando sarà operativo), indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁵².

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

ART. 9 (Presidente)

Il *Presidente rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il *Presidente è eletto* dall'Assemblea⁵³ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il *Presidente dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il *Presidente* convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo *Presidente* e dello stesso nuovo Organo di amministrazione.

Il *Presidente* convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'*ordinaria amministrazione* sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'*attività compiuta*.

Il *Vice Presidente* sostituisce il *Presidente* in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁵⁴.

Il *Presidente* può rilasciare procure e deleghe a favore del *Vice Presidente* per il compimento di specifici atti necessari al funzionamento dell'Associazione.

⁵² "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁵³ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

⁵⁴ Carica associativa *facoltativa*.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*⁵⁵, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.⁵⁶

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Cds, la *revisione legale* dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato *redatto* in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge⁵⁷, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁵⁸.

⁵⁵ Spetta allo Statuto stabilire se l'organo è monocratico o collegiale.

⁵⁶ In alternativa, è nominato per *volontà* dell'associazione. L'Organo di controllo è *obbligatorio* quando l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 30 Cds).

⁵⁷ Se l'associazione supera per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; 2) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità; oppure quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore (art. 31 Cds).

⁵⁸ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cds).

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁵⁹.

ART. 14
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁶⁰ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁶¹.
Esso è *prelavorato* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁶² (da quando sarà operativo).

ART. 15
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 100 mila euro annui:
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁶³ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risulteranno > 1 mln di euro annui:
L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁶⁴.

⁵⁹ Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:"

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soc, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

⁶⁰ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (co. 4, art. 13 Cts).

⁶¹ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

⁶² L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

⁶³ o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts).

⁶⁴ dal momento in cui sono pubblicate le relative *three guidà*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

ART. 16 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁵il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁶⁶il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa presentazione di una istanza scritta all'Organo di Amministrazione che, salvo impedimenti opportunamente motivati e comunicati per iscritto all'interessato, dovrà consentirne l'accesso entro 10 giorni.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà o comunque ritenuti utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁶⁷

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione^{68 69}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁷⁰.

⁶⁵ se previsto l'Organo di controllo.

⁶⁶ se previsti altri organi associativi.

⁶⁷ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁶⁸ Non si considera volontario l'associato che *occasionamente* coadiuva gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (co. 6, art. 17 Cbs). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (co. 6-bis, art. 17 Cbs). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (co. 5, art. 17 Cbs).

⁶⁹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (co. 7, art. 17 Cbs).

⁷⁰ Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi controlli. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (co. 3, art. 18 Cbs).

25-04-2019

**ART. 18
(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁷¹.

**ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁷² dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, altri enti del Terzo settore⁷³, privilegiando altre organizzazioni senza fine di lucro, italiane o straniere, finalizzate al progresso della speleologia, alla difesa dell'ambiente carsico ed ipogeo, nonché alla tutela del patrimonio archeologico o paleontologico.

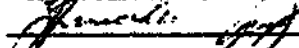
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**ART. 20
(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Letto, approvato e sottoscritto dai Soci fondatori:

Sig. GUERRA Francesco



Sig.ra VITULANO Tiziana



Sig. PRENCIPE Donato



Sig.ra FRATTIAROLO Giovanna



Sig. BORGIA Matteo



Sig. BOTTALICO Daniele



Sig. BITONDI Luca



Manfredonia, 25 aprile 2019

23/04/2019

426 SERIE 3

ESENTE

⁷¹ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

⁷² "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

⁷³ o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

30 OTT 2020

INDIRIZZO A MANIFESTAZIONE

AL N. 1112 SEDE 3

ESATTE L. Exure

Il F.
Don. Giovanni
P. S. S. S.
P. S. S. S.